

## Il lascito del proprio corpo a fini didattici e di ricerca. Il nobile (ma vano) intento della legge 10/2020

Giuseppe Giaimo\*

BODY DONATION FOR TEACHING AND RESEARCH PURPOSES. THE NOBLE (AND USELESS) AIM OF THE ITALIAN LAW N. 10/2020

ABSTRACT: The essay gives a sharp outline of the recent Italian law ruling body donation to science after death, as a personal choice exclusively founded on a conscious and free act of will. The statute, however, has not been met its aim, lacking of supporting the donor in making his consent fully effective. Indeed, as one of the highest displays of human solidarity, this issue would have required a balance between scientific research interests and individual autonomy protection.

KEYWORDS: Body Donation; Human Solidarity; Autonomy; Informed Consent; Scientific Research

SOMMARIO: 1. Solidarietà e autodeterminazione, quali principi sottostanti alla destinazione del corpo alla scienza – 2. La forma espressiva del consenso e della sua eventuale revoca – 3. L'attività informativa diretta a una volontà consapevole e la scelta del centro di riferimento destinatario del corpo – 4. La possibilità di limitare solo ad alcune parti del corpo la destinazione allo studio, alla formazione e alla ricerca – 5. La persona di fiducia del disponente – 6. La disposizione del corpo del minore di età.

### 1. Solidarietà e autodeterminazione, quali principi sottostanti alla destinazione del corpo alla scienza

Il rapporto dell'individuo con il proprio corpo è argomento complicato, soprattutto quando esso è oggetto di regolamentazione normativa, ovvero quando – in assenza di un intervento del legislatore – un giudice è chiamato ad assumere decisioni destinate sia a svolgere una non agevole supplenza, sia a divenire punto di riferimento per future condotte. Le implicazioni di natura etica ed emotiva sono tali e tante, infatti, da rendere malfermo e incerto il passo di chi, nell'esercizio del proprio ruolo, deve edificare un'intelaiatura giuridica che contenga prescrizioni e criteri di indirizzo rivolti a disciplinare un tema – la relazione dell'individuo con il sé corporeo – in cui, oltre a elementi prettamente tecnici, vengono in rilievo aspetti connessi al portato interiore, intimo e, in senso lato, culturale dei soggetti coinvolti. Una delle prevedibili conseguenze di siffatte difficoltà consiste, dunque, nella possibilità di imbattersi in provvedimenti legislativi i quali, pur nell'apprezzabile intento di mettere ordine in materie oggettivamente complesse, non riescono a centrare l'obiettivo di sciogliere, attraverso la predisposizione di una regola generale e astratta, quei nodi – anche di carattere squisitamente

\* Professore ordinario di Diritto Privato Comparato nell'Università degli Studi di Palermo. Mail: [giuseppe.giaimo@unipa.it](mailto:giuseppe.giaimo@unipa.it). Contributo sottoposto a doppio referaggio anonimo.

soggettivo – presenti nell'essenza stessa del modo in cui ciascuno si confronta con il proprio essere fisico, assumendo decisioni in ordine a questo.

Un esempio nitido di quanto appena rappresentato è costituito dalla recente legge n. 10 del 10 febbraio 2020 la quale, sottolineando la potestà decisoria della persona sul suo corpo, stabilisce il modo in cui ognuno può destinare le proprie spoglie mortali alla ricerca scientifica, allo studio e alla formazione chirurgica, nonché i doveri che gravano su quegli enti che si gioveranno del lascito. Il testo normativo adesso richiamato presenta, tuttavia, cospicui garbugli rimasti irrisolti, con la conseguenza di creare nell'interprete e, soprattutto, nei suoi immediati destinatari una sorta di disorientamento e di senso di imperfezione che – in una materia così sensibile e, al contempo, densa di utilità sociale – rischia di provocare una inaccettabile confusione, insieme a una notevolissima difficoltà nel raggiungere quel fine cui la norma stessa è diretta. L'analisi che segue, quindi, è rivolta a un ben preciso proposito: quello, cioè, di individuare le maggiori complessità della legge, in modo da provare a segnalare quei possibili interventi correttivi idonei ad assicurarne una perfetta efficienza.

Un buon punto di partenza, senz'altro utile per articolare un piano ragionamento, è quello di organizzare un inquadramento sistematico della normativa in commento, in modo da individuare i principi generali ai quali è opportuno riferirsi nell'analisi critica della disposizione. A questo proposito, in via preliminare, può osservarsi che il secondo comma dell'art. 1 della l. n. 10/2020 compie un richiamo espresso alla "solidarietà", quale criterio-guida del lascito del corpo umano per il suo utilizzo *post mortem* a fini formativi o di investigazione scientifica, indicando questo valore come causa giustificatrice della volontà di chi desidera che le proprie spoglie mortali fungano da palestra per l'esercizio di studi o ricerche. In altri termini, dunque, il beneficio che la collettività potrebbe ottenere attraverso la conduzione di quelle particolari attività educative e di indagine è ragione sufficiente a bilanciare il sacrificio che l'individuo sopporta attraverso il dono di sé, consistente nel consentire un uso del suo corpo ben diverso da quello che, di regola, attiene alla *pietas* dovuta ai resti mortali dei defunti. Il presupposto ideale della legge del 2020 è, quindi, il medesimo che ha ispirato la normativa sul prelievo da cadavere di organi e tessuti da destinare al trapianto, di cui alla l. n. 91/1999. In entrambi i casi, infatti, si tratta di adoperare le spoglie di un individuo in modo che altri ne traggano giovamento, attraverso l'uso terapeutico di parti di esse, ovvero mediante i progressi che la scienza medica potrà ottenere dallo studio diretto dei cadaveri, anche in chiave di istruzione e di perfezionamento dei professionisti del settore<sup>1</sup>.

Una volta acclarata l'identità dell'assunto di base che accomuna i due testi normativi a confronto, il passo successivo consiste nel comprendere la ragione delle differenti modalità attraverso le quali si

<sup>1</sup> «Se gli organi trapiantati possono contribuire a salvare o a restituire una certa qualità della vita, l'appropriazione pubblica mediante donazione di cadaveri e di organi a fini di ricerca costituirebbe, allo stesso modo, un utile contributo alla raccolta di informazioni variegata per comprendere come trattare meglio una serie di patologie umane» (S. ZULLO, *Considerazioni etico-giuridiche a margine della Legge 10 febbraio 2020, n. 10 "Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica"*, in *BioLaw Journal*, 3, 2020, 276). Cfr., anche, P. VERCELLONE, voce «Trapianti di tessuti e organi», in *Digesto delle discipline privatistiche. Sezione civile. Aggiornamento*, Torino, 2003; P. STANZIONE, *Art. 5 – Atti di disposizione del proprio corpo*, in P. CENDON (a cura di), *Commentario al codice civile. Artt. 1-142*, Milano, 2009; D. CARUSI, *Donazioni e trapianti: allocazione e consenso*, in S. RODOTÀ, P. ZATTI (a cura di), *Trattato di biodiritto*, Milano, 2011, 1119 ss. T.M. WILKINSON, *Ethics and the Acquisition of Organs. Issues in Biomedical Ethics*, Oxford, 2011.

manifesta il consenso dell'individuo all'uso del proprio corpo per finalità altruistiche, a seconda che quest'ultimo (o, più correttamente, gli organi o i tessuti da esso prelevati) sia volto al beneficio diretto di altre persone, ovvero al soddisfacimento di un interesse genericamente collettivo all'evoluzione della ricerca e della pratica in ambito sanitario. Nell'ipotesi in cui, infatti, si ricorra all'asportazione di parti da destinare al trapianto, la legge n. 91/1999 prevede che la volontà del donatore possa essere ricavata attraverso l'attribuzione di un significato assertivo al silenzio mantenuto dall'interessato, successivamente all'aver ricevuto debita informazione circa le eventuali conseguenze di esso (art. 4); ovvero mediante la mancata opposizione al prelievo da parte dei suoi congiunti prossimi, intesi quali interpreti privilegiati del volere del defunto<sup>2</sup> (art. 23, che detta la disciplina transitoria ancora oggi in vigore). In sintesi, quindi, non è necessario che il consenso del donatore all'uso di parti del proprio corpo sia manifestato in forma espressa, atteso che esso può essere desunto in via interpretativa mediante una connotazione affermativa data al silenzio informato, oppure dedotto dalla non obiezione dei parenti, legittimati a opporsi quali continuatori della personalità morale del soggetto deceduto. Il valore della solidarietà ha un'intensità tale, dunque, da prevalere sulla necessità di certezza in ordine all'esistenza e al contenuto della volontà del defunto, tanto che si ammette che essa possa prescindere dal dover essere comunicata secondo forme inequivoche e, addirittura, che sia ricavata in modo implicito attraverso una sua postuma ricostruzione.

Del tutto differente, invece, è il caso in cui la disposizione del proprio corpo sia destinata a una finalità sociale – qual è lo sviluppo della ricerca e dello studio in ambito medico – da cui, tuttavia, non derivi un beneficio diretto in favore di specifici individui. Al ricorrere di questa evenienza, infatti, assume rilievo preminente, rispetto al reciproco sostegno tra consociati, un altro e non meno importante principio, la cui corretta individuazione necessita di alcune preliminari considerazioni. Il comune presupposto di partenza risiede nella semplice osservazione per cui il corpo è lo strumento principale mediante il quale l'individuo riesce a estrinsecare la propria personalità, entrando in relazione con il mondo esterno. Da ciò discende, quindi, l'altrettanto intuitivo corollario secondo cui ogni scelta sul sé fisico deve essere compiuta sulla scorta di una preventiva informazione in ordine alle sue possibili conseguenze e, soprattutto, resa in maniera certa e immediatamente riferibile al suo autore; in caso contrario, infatti, il rischio è quello di una intromissione non autorizzata all'interno della sfera corporea di un soggetto – magari travisandone la volontà – con la conseguente lesione della sua dignità personale, intesa come valore assoluto posto a tutela dell'individuo nei confronti di qualsiasi potenziale interferenza esterna, che sia perturbatrice delle prerogative che gli sono proprie<sup>3</sup>. In altri termini, allora, l'atto di disposizione del corpo – quando esso non sia destinato al vantaggio diretto di altri individui, come nel caso del prelievo di organi da usare per il trapianto terapeutico – deve essere frutto di un consenso, oltre che informato e consapevole in ordine alle sue possibili conseguenze, dichiarato in maniera tale da non lasciare adito a dubbi o incertezze interpretative sia sulla sua stessa esistenza, sia sulla sua riferibilità al disponente sia, infine, sul suo effettivo contenuto. Posto, infatti, che l'autodeterminazione sul sé corporeo è concreta manifestazione del principio di dignità – suscettibile di (parziale)

<sup>2</sup> Sul ruolo dei parenti del defunto, ci sia consentito il rinvio a G. GIAIMO, *Natura e caratteristiche del consenso al prelievo di organi e tessuti da cadavere. Un raffronto tra Italia ed Inghilterra*, in *Eur. e Dir. Priv.*, 2018, 234 ss.

<sup>3</sup> Cfr. D. BEYLEVELD, R. BROWNSWORD, *Human dignity in bioethics and biolaw*, Oxford, 2001, 11 ss. e G. RESTA, *La dignità*, in S. RODOTÀ, M. TALLACCHINI (a cura di), *Ambito e fonti del biodiritto*, Milano, 2010, *passim*.

contenimento soltanto a fronte di specifiche e prioritarie esigenze di natura sovra-individuale, come nel caso di trattamenti sanitari nell'interesse della collettività – occorre che gli atti decisori in cui essa si esercita siano rivestiti da forme idonee a evitare qualsiasi possibile lesione del principio medesimo, dovuta a una eventuale distorsione o fraintendimento della sottostante volontà dispositiva. Se, dunque, il consenso al prelievo degli organi da trapiantare può essere ricavato, come si è visto, anche mediante l'interpretazione di un volere inespresso, dato il prevalere del valore della solidarietà che è a fondamento della relativa disciplina, l'assegnazione del proprio cadavere a fini scientifici o didattici – a causa dello sbiadirsi dell'intensità della solidarietà medesima, posto che la destinazione del corpo non ha un immediato effetto benefico in favore di soggetti determinati – deve essere compiuta in maniera tale da privilegiare la certezza e la genuinità dell'atto di autodeterminazione<sup>4</sup>. In questo senso, la legge n. 10/2020 dispone una particolare modalità di manifestazione del consenso, sulla quale giova soffermarsi.

## 2. La forma espressiva del consenso e della sua eventuale revoca

La forma espressiva dell'atto volitivo con il quale un soggetto decide delle sue spoglie per l'altrui beneficio è differente, a seconda che si tratti di consentire un prelievo di organi e tessuti da destinare al trapianto, ovvero di permettere l'esecuzione di studi e ricerche sul proprio cadavere. Come è stato efficacemente evidenziato, infatti,

«la scelta di destinare il proprio corpo *post mortem* alla ricerca e all'insegnamento si carica di un insieme di significati simbolici, tali per cui essa può risultare "impegnativa" sia per il soggetto sia per i suoi familiari. Immaginare che il proprio corpo possa essere "oggettivato", sezionato, può sollevare una serie di resistenze psicologiche»<sup>5</sup>,

le quali richiedono un grado di certezza, in ordine all'esistenza stessa del consenso, tale da non permettere – come, invece, nel caso dei trapianti – che questo possa essere ricavato in via di interpretazione, attraverso una qualificazione del silenzio del soggetto oblato, ovvero mediante la mancata opposizione all'espianto dei suoi parenti prossimi. La diminuita portata del principio di solidarietà (dato che le attività mediche di natura scientifica o didattica non arrecano un vantaggio immediato a delle persone inferme) lascia emergere, infatti, la prioritaria rilevanza dell'autodeterminazione – quale ipostasi della dignità personale – la cui necessaria tutela rende indispensabile l'adozione di forme

<sup>4</sup> In maniera condivisibile, L. ATZENI sottolinea come «nella delicata operazione di bilanciamento tra diritto all'autodeterminazione della persona [...] e il dovere di solidarietà, sembra, dunque, che il diritto all'autodeterminazione della persona, e la conseguente pretesa di controllo del proprio corpo e dei propri tessuti, sia in questa sede destinato a prevalere» (*Brevi note a margine della legge 10 febbraio 2020, n. 10 in tema di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica*, in *Osservatorio AIC*, 5/2020, 61). Il medesimo concetto è stato espresso dal Comitato Nazionale di Bioetica (*Parere del 19/4/2013 "Donazione del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca"*, p. 10), il quale ha osservato come «il principio dell'informazione e del consenso del soggetto alla donazione dei suoi organi e del suo corpo debba essere considerato come prioritario e che esso non possa essere sostituito con un modello di informazione collettiva e generalizzata, ancorato al principio del silenzio-assenso. Se si adottasse questo secondo modello, emergerebbe ancor più il forte imbarazzo del legislatore, che vorrebbe far valere una sorta di dovere di solidarietà, senza dichiararlo in modo esplicito e facendo leva sull'ambigua regola del consenso presunto dell'individuo».

<sup>5</sup> S. ZULLO, *op. cit.*, 276 e, con le stesse parole, Comitato Nazionale di Bioetica, *Parere del 19/4/2013, cit.*, 9.

espressive che non lascino alcun dubbio circa il reale volere del disponente. In sintesi, quindi, «il principio del consenso consapevole e informato del donatore va considerato come fondamentale, ed esso non può essere sostituito dal principio del silenzio-assenso»<sup>6</sup>.

Una volta escluso che, nella peculiare fattispecie della destinazione del proprio corpo alla scienza, possano essere mutate le modalità espressive del relativo volere previste in materia di trapianti, la soluzione normativa più coerente – molto opportunamente adottata dalla legge n. 10/2020 – è stata quella di richiamare quanto previsto dalla legge n. 219/2017 la quale, in tema di disposizioni anticipate di trattamento, stabilisce che la volontà del disponente debba essere resa nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata (o consegnata personalmente dall'interessato all'ufficio di Stato Civile). In questo modo, allora, chi vuol destinare il proprio corpo alla scienza o all'attività formativa potrà farlo seguendo quelle particolari formalità comunicative che, in ampia misura, garantiscono la certezza del volere, così come la sicura riferibilità di esso all'autore dell'atto.

Le ragioni di questo rinvio alla legge del 2017 sono facili da rintracciare, considerando che – come si è detto poco sopra – il corpo è lo strumento principale attraverso cui l'individuo, autodeterminandosi, riesce a estrinsecare la propria personalità (intesa come insieme di caratteristiche che fanno di quest'ultimo un essere unico, capace di interagire con l'ambiente, di stabilire i propri scopi e di regolare, in conseguenza, il proprio comportamento), entrando in relazione con il mondo esterno<sup>7</sup>. L'esito di tale assunto consiste nel fatto che ciascuno ha la possibilità di decidere ciò che riguarda il proprio corpo (in senso ampio, comprendendo nel concetto anche lo stato di salute), sia impedendo che su di esso siano praticate attività di terzi non autorizzate, sia disponendo del corpo stesso e di quelle parti che da esso derivano. Potrebbe dirsi, dunque, che ogni individuo gode di un "diritto al controllo" sul proprio essere fisico (nel senso di una potestà assoluta, non cedibile ad altri, incondizionata – alla pari di qualsiasi altro diritto della personalità<sup>8</sup> – e priva di vincoli ulteriori rispetto alla necessità di uniformarsi agli obblighi posti nell'interesse pubblico) che si esercita, in uguale misura, sia esprimendo un volere, impegnativo per i suoi destinatari, in ordine ai trattamenti sanitari, attuali o futuri, ai quali sottoporsi; sia mediante il disporre del proprio cadavere «come postuma proiezione, cioè come ultrattività del diritto alla propria identità»<sup>9</sup>. In entrambi i casi, allora, «assume un ruolo determinante il consenso consapevole informato espresso dal disponente e, conseguentemente, il diritto fondamentale ad autodeterminarsi»<sup>10</sup>, il cui rilievo è tale da rendere necessaria una forma espositiva che assicuri un'assoluta certezza in merito all'esistenza stessa della volontà sottostante e al fatto che essa sia frutto di una effettiva ponderazione e piena conoscenza delle sue conseguenze. In altre parole, quindi, la tutela dell'autodeterminazione in merito al proprio corpo – perseguita con la previsione di modalità

<sup>6</sup> Comitato Nazionale di Bioetica, *Parere del 19/4/2013, cit.*, 12.

<sup>7</sup> Cfr. G. DI ROSA (*La disposizione del proprio corpo post mortem a fini didattici e scientifici*, in *Nuove Leggi Civ. Comm.*, 2020, 843), che riprende il pensiero di P. ZATTI *Principi e forme del "governo del corpo"*, in S. CANESTRARI, G. FERRANDO, C.M. MAZZONI, S. RODOTÀ, P. ZATTI (a cura di), *Il governo del corpo*, Milano, 2011, I, 99 ss.

<sup>8</sup> Secondo G. DI ROSA, *op. cit.*, 858) «l'atto di disposizione del proprio corpo e dei tessuti *post mortem* a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica può genericamente qualificarsi come atto di consenso relativo a diritti della personalità, alla pari di altri atti della stessa natura già presenti nel nostro ordinamento».

<sup>9</sup> F. GAZZONI, *L'erba voglio non cresce nemmeno nel giardino del giudice: dichiarazione giudiziale di paternità, ordini del giudice e provvedimenti abnormi*, in *Riv. Dir. Fam. Pers.*, 2009, 1780.

<sup>10</sup> L. ATZENI, *op. cit.*, 61. Cfr., anche, S. ZULLO, *op. cit.*, 278.

espressive tali da garantire che il disponente abbia una completa contezza delle scelte compiute e dei loro effetti – costituisce la ragione dell’opportuno rinvio, operato dall’art. 3 della legge n. 10/2020, a quanto stabilito dall’art. 4, comma 6, della legge n. 217/2019 in tema di disposizioni anticipate di trattamento sanitario.

Una volta chiarita la *ratio* sottostante alla necessità di rivestire con una particolare forma<sup>11</sup> la dichiarazione di consenso all’utilizzo del proprio cadavere, occorre svolgere un’ultima considerazione su tale tema. L’art. 4, comma 7, della legge n. 219/2017 prevede che «nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare»: modalità, quest’ultima, che la legge n. 10/2020 riserva esclusivamente alla revoca dell’atto di disposizione, qualora «ragioni di emergenza ed urgenza impedissero di procedere alla revoca del consenso già manifestato» con le forme dell’atto pubblico o della scrittura privata (art. 3, comma 5). In sintesi, quindi,

«il legislatore sembra preoccuparsi più di assicurare la possibilità di revocare un consenso già manifestato (impedendo così l’utilizzo del cadavere e/o dei tessuti *post mortem*) piuttosto che di permettere la libera espressione della volontà dei soggetti in qualsiasi circostanza, anche emergenziale o critica»<sup>12</sup>.

La soluzione adottata pare del tutto corretta, soprattutto in quanto essa è perfettamente in linea con i presupposti teorici sopra richiamati ed evidenziati. Se, infatti, l’intento del legislatore è quello di valorizzare la consapevole autodeterminazione dell’individuo sul proprio corpo, è del tutto conseguenziale che il consenso all’uso del corpo medesimo per fini scientifici o didattici sia frutto di una adeguata ponderazione da parte del disponente, assicurata attraverso l’impiego di modalità di comunicazione del volere che richiedono il soffermarsi in una riflessione. Il significato culturale e simbolico del cadavere è tale, infatti, che la scelta di destinarlo a scopi di ricerca o di formazione non può essere lasciata all’estro del momento – anche in considerazione della *pietas* dei familiari – e, dunque, è più che opportuno che la decisione non possa essere assunta nell’urgenza di una contingenza così critica da non rendere possibile il ricorso all’atto pubblico o alla scrittura privata (autenticata o personalmente consegnata allo stato civile). Al contrario, sempre tenuti presenti lo spessore e la valenza anche emotiva dell’atto di disposizione, non sarebbe coerente limitare la possibilità di manifestare un successivo ripensamento imponendo a esso l’onere della forma scritta, anche in considerazione del fatto che la volontà di revoca potrebbe formarsi in una fase della vita del disponente in cui questi non fosse nelle condizioni di confezionare un documento.

Una eventuale soluzione di segno differente<sup>13</sup> – che, in ipotesi, ammettesse il lascito del corpo anche attraverso una dichiarazione resa oralmente a un medico o videoregistrata – non potrebbe trovare

<sup>11</sup> Dato il richiamo al sesto comma dell’art. 4 della legge n. 219/2017, l’atto di disposizione delle proprie spoglie dovrà avere la forma dell’atto pubblico, della scrittura privata autenticata o semplice, purché personalmente consegnata dal disponente stesso all’ufficio dello stato civile.

<sup>12</sup> M. GHIONE, *Luci e ombre della l. n. 10/2020 in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem*, in *Famiglia*, 4/2020, 468.

<sup>13</sup> Secondo M. GHIONE, *op. cit.*, 468, «sembra necessario dover tenere sempre a mente la *ratio* e le finalità della norma: partendo, dunque, dal presupposto che il rimando all’art. 4, co. 6, l. 219/2017 contenuto nel comma 1 (e, indirettamente, nel comma 5) dell’art. 3 della legge non prevede nessuna limitazione o deroga, pare preferibile ritenere che sia la manifestazione del consenso che la sua revoca, in situazioni di emergenza e urgenza,

giustificazione, sia conducendo l'analisi della norma con il criterio ermeneutico letterale, sia mediante quello teleologico. Il primo comma dell'art. 3 della legge n. 10/2020, infatti, nello stabilire le forme per la manifestazione di consenso all'uso del cadavere, opera un rinvio esclusivamente al sesto comma dell'art. 4 della legge n. 219/2017 (che prescrive l'atto pubblico e la scrittura privata), senza alcun riferimento al successivo comma 7, che prevede il ricorso alla videoregistrazione o ad altri dispositivi che consentano al disabile di comunicare. Poiché, quindi, il legislatore *ubi voluit ibi dixit*, il mancato richiamo a modalità espressive pure ammesse per le dichiarazioni anticipate di trattamento lascia intendere come quelle non siano utilizzabili, quando il volere del disponente riguardi la destinazione del proprio cadavere allo studio scientifico o alla didattica.

Del pari, la medesima conclusione si raggiunge quando ci si sofferma sulle finalità proprie delle due normative a confronto. Lo scopo di chi predispose le DAT, infatti, è quello di consentire o di vietare il compimento di trattamenti sanitari su di sé, in previsione di una eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, in modo da evitare possibili altrui intromissioni nella propria sfera fisica che – in assenza di una volontà contraria dell'infermo – potrebbero essere giustificate dal perseguimento di un auspicato beneficio terapeutico. La necessità di salvaguardare l'autodeterminazione del paziente da potenziali attività di cura che, nel silenzio dell'interessato, verrebbero somministrate in aderenza ai protocolli medici rende opportuno, allora, che gli intendimenti del disponente non rimangano vincolati alla forma scritta, ma che siano resi espliciti nei modi più acconci alla situazione in cui versa il soggetto stesso. Nell'ipotesi di attribuzione del proprio corpo all'attività di ricerca o di formazione, invece, in assenza di una volontà diretta in tal senso, il cadavere sarebbe ordinariamente destinato alle esequie, senza alcun rischio di indebito uso dello stesso; per questa ragione, dunque, non si giustifica il ricorso a modalità espressive del volere, diverse dall'atto pubblico o dalla scrittura privata, tali da non assicurare una perfetta ponderazione della scelta compiuta. Al contrario, è opportuno che sia evitata – in caso di un successivo ripensamento – la particolare destinazione all'uso scientifico o didattico data alle spoglie, in aderenza alla nuova volontà del disponente, senza che esistano limiti formali al modo in cui quest'ultima può essere manifestata e, dunque, anche attraverso una dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico alla presenza di due testimoni.

### 3. L'attività informativa diretta a una volontà consapevole e la scelta del centro di riferimento destinatario del corpo

L'impalcatura teorica su cui si regge la recente normativa che disciplina l'assegnazione del corpo alle attività di formazione medica e di ricerca scientifica è caratterizzata, come si è visto, da un evidente rilievo tributato all'importanza della volontà del disponente. La necessità che il consenso sia frutto di una meditata riflessione è resa palese, infatti, dall'esplicito richiamo – formulato in ordine alle modalità espressive del volere – a quanto stabilito dalla legge n. 219/2017 in tema di disposizioni anticipate di trattamento le quali a loro volta, data la peculiarità del relativo contenuto, sono diretta manifestazione di un consapevole e informato esercizio di autodeterminazione. L'analogia di *ratio*, sottintesa dallo stesso legislatore, tra i due successivi testi normativi che regolamentano il modo in cui ciascuno

---

possano essere espresse con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l'assistenza di due testimoni».

può decidere in ordine al proprio sé fisico (comprendendo in esso anche lo stato di salute) giustifica, quindi, il fatto che la legge n. 10/2020 subordini il lascito del cadavere all'esistenza di una volontà dell'autore dell'atto di disposizione che sia piena, libera e informata.

Questa apprezzabile intenzione, tuttavia, sembra essere rimasta sul piano dei propositi irrealizzati posto che – a eccezione della parte inerente ai requisiti formali che sono richiesti per la manifestazione del consenso all'uso delle spoglie – la legge in commento non valorizza in alcun modo la portata e la rilevanza dell'autodeterminazione. Le considerazioni che seguono sono rivolte, dunque, a evidenziare ciò che potrebbe essere definito come un'occasione perduta sulla strada di un pieno riconoscimento del potere dell'individuo di decidere in autonomia in ordine a tutto ciò che riguardi, nella più vasta accezione, la propria sfera corporea.

Una prima notazione, che ha il sapore dell'ovvio, riguarda il fatto che qualsiasi deliberazione un soggetto possa assumere in ordine al proprio essere fisico deve essere preceduta da una corretta e completa informazione sugli effetti della scelta, in modo che questa venga compiuta in maniera consapevole<sup>14</sup>. Il principio di autodeterminazione esige, infatti, che il processo formativo della sottostante volontà sia accompagnato dalla piena contezza di ogni sua possibile conseguenza, affinché la decisione con la quale un individuo dispone di sé (consentendo o rifiutando un intervento sanitario ovvero, come nel caso specifico, assegnando il proprio corpo all'attività di ricerca o facendone strumento didattico) sia fondata su presupposti corretti e sia, dunque, scevra da condizionamenti o da errati convincimenti dovuti a una completa – o, anche, soltanto parziale – ignoranza delle circostanze che, in qualche modo, potrebbero essere influenti sulla risoluzione.

La questione sembrerebbe esser stata presa in debita considerazione dalla legge n. 10/2020, tanto che l'art. 2 dispone la promozione della comunicazione diretta a diffondere tanto la conoscenza del contenuto della legge stessa, quanto (attraverso iniziative organizzate dalle regioni e dalle aziende sanitarie) «una corretta informazione sull'utilizzo del corpo umano e dei tessuti *post mortem* a fini di studio, di formazione medica e di ricerca scientifica», con l'evidente scopo di stimolare gli atti di disposizione<sup>15</sup>. L'intento, sebbene impeccabile in linea teorica, dimostra una palese deficienza pratica, posto che le

<sup>14</sup> La letteratura sulla natura, le caratteristiche e gli effetti del consenso informato è particolarmente vasta. Ci si limita, quindi, a rinviare – per la completezza e le peculiarità di ciascuno – a G. CRISCUOLI, *Ragionevolezza e consenso informato del paziente*, in *Rass. dir. civ.*, 1985, 480 ss.; M. GRAZIADEI, *Autodeterminazione e consenso all'atto medico*, in L. LENTI, P. ZATTI (a cura di), *I diritti in medicina*, Milano, 2011, 191 ss.; M. FOGLIA, *Consenso e cura. La solidarietà nel rapporto terapeutico*, Torino, 2018.

<sup>15</sup> Occorre dar conto dell'opinione di M. GHIONE, *op. cit.*, 462), secondo il quale «è evidente che la finalità dell'attività di informazione è permettere agli istituti di formazione, studio e ricerca [...] di ottenere un sempre maggior numero di cadaveri su cui svolgere la propria attività empirica: finalità senza dubbio encomiabile ma che, probabilmente, sarebbe stato preferibile venisse svolta con l'utilizzo di risorse proprie dei predetti Centri di riferimento, anziché pubbliche». In altri termini, secondo l'A., posto che il beneficio ricavato dall'uso dei cadaveri ricadrebbe in favore dei Centri di ricerca e formazione scientifica, il costo dell'informazione resa ai potenziali disponenti dovrebbe ricadere sui Centri stessi e non, invece, sulla collettività mediante l'impiego di risorse pubbliche. Il punto di vista, tuttavia, non sembra potersi condividere. Gli innegabili vantaggi che dipendono dalle ricerche e dagli studi scientifici compiuti sui cadaveri, così come la formazione della classe medica, non sono patrimonio del singolo istituto nel quale si compiono gli studi stessi o si svolge l'attività didattica quanto, invece, dell'intera comunità che si giova dei risultati ottenuti. Pare del tutto corretto, quindi, che l'attività di informazione e di promozione della cultura del dono delle proprie spoglie sia posta a carico della spesa pubblica e non, invece, dei singoli centri di ricerca e insegnamento.

norme che dovrebbero disciplinare la comunicazione diretta a far sì che i potenziali donatori abbiano la piena consapevolezza della propria scelta sono state demandate a un regolamento del quale, al momento in cui si scrive<sup>16</sup>, (nonostante il termine di tre mesi posto dal legislatore perché fosse adottato) non vi è ancora traccia. La conseguenza, quindi, è che la legge – in attesa del predetto regolamento – non può avere concreta attuazione, dato che l'eventuale volere del disponente rischia di essere privo di quei presupposti di conoscenza dai quali dipende l'effettiva consapevolezza degli esiti della decisione, con l'inaccettabile possibilità che questi siano in qualche modo difformi rispetto alle intenzioni del donatore<sup>17</sup>.

Un paio di ulteriori notazioni sono utili a ribadire come l'adozione del regolamento di attuazione sia senz'altro necessaria affinché la legge n. 10/2020 possa pienamente svolgere i propri effetti, soprattutto in relazione al corretto formarsi della volontà deliberativa. La prima riguarda l'art. 8, lett. b) della legge stessa, che demanda alla normativa secondaria l'indicazione delle possibili cause di esclusione dell'utilizzo dei corpi dei defunti ai fini della legge stessa. Cause, queste ultime, che dovrebbero essere ben note in via preventiva ai potenziali disponenti, in modo che il loro consenso all'assegnazione del proprio cadavere allo studio o alla formazione sia espresso con la coscienza di ciò che potrebbe frustrarne il relativo volere, anche in relazione all'evenienza – di cui si dirà tra breve – che il soggetto individui il centro di riferimento destinatario del lascito della propria salma<sup>18</sup>. Sin quando, dunque, non saranno individuati quei motivi che rendono impossibile l'uso delle spoglie per un determinato scopo, la volontà del disponente non potrà formarsi in maniera compiuta e consapevole, atteso che essa manca della conoscenza di quegli elementi che potrebbero meglio indirizzare la scelta della destinazione del corpo<sup>19</sup>.

<sup>16</sup> Aprile 2021.

<sup>17</sup> L'attuale mancanza del regolamento di attuazione pone il problema relativo al valutare se la legge possa avere comunque applicazione, ovvero se essa è del tutto inefficiente sino a quando non verrà emanato il regolamento stesso. Secondo M. GHIONE, *op. cit.*, 473, «mentre le disposizioni che attengono al concreto utilizzo dei cadaveri *post mortem* (articoli 4-7) necessitano sicuramente della predetta regolamentazione, non vi sono invece ragioni per non applicare immediatamente l'articolo 3: pertanto, si ritiene possibile ricevere atti di manifestazione di consenso in materia, pur essendo opportuno che il Notaio o l'ufficiale di stato civile rendano edotto il disponente in merito alla criticità generata dalla mancata emanazione del regolamento attuativo e pertanto che, allo stato attuale, non sarebbe possibile dare seguito alla dichiarazione di volontà dallo stesso espressa». La soluzione proposta, tuttavia, non tiene conto dell'importanza che assume il regolamento in questione ai fini del contenuto dell'atto di disposizione, soprattutto in riferimento alle informazioni indispensabili per uno sviluppo consapevole della volontà del disponente. In assenza della normativa secondaria, quindi, l'autore dell'atto di disposizione rischia di essere privo della conoscenza di quegli elementi che ne sono presupposto, con il conseguente rischio che l'effettivo volere del dichiarante non sia aderente a quanto, invece, all'intento attestato: dunque, è preferibile che anche l'art. 3 della l. 10/2020 non abbia esecuzione sino all'emanazione delle norme di attuazione.

<sup>18</sup> Potrebbe accadere, infatti, che un determinato centro di riferimento – magari proprio quello prescelto dal disponente, ove tale possibilità fosse ammessa – non accetti «corpi che presentino pesanti alterazioni (dovute, ad esempio, all'esame autoptico o a gravi incidenti), che siano connotati da severa obesità o siano particolarmente sottopeso, che siano contaminati da malattie contagiose o presentino vaste bruciature. La donazione degli organi potrebbe essere, del pari, una ragione per rifiutare il corpo» (B.M. RIEDERER et al., *op. cit.*, 10).

<sup>19</sup> Si pensi, ad esempio, a un soggetto affetto da una particolare malattia, il cui cadavere potrebbe essere di cospicuo interesse per la didattica e, invece, di nessun vantaggio per la ricerca scientifica (o viceversa). Ove fossero note in anticipo le cause di esclusione dell'utilizzo dei corpi, il disponente potrebbe orientare il proprio volere verso l'unica destinazione utile, magari scegliendo all'interno della categoria dei potenziali destinatari quello a sé più gradito.

La seconda osservazione concerne la delicata questione relativa alla gestione dei dati personali del defunto, di cui nulla è detto in seno alla legge n. 10/2020. Così come è stato correttamente sottolineato,

«la storia clinica del disponente potrebbe non essere rilevante quando il cadavere è destinato all'insegnamento dell'anatomia umana. Al contrario, ove il corpo fosse assegnato alla ricerca scientifica, tali informazioni potrebbero avere una notevole importanza ed essere disponibili soltanto se il donatore avesse espresso il proprio consenso alla divulgazione dei propri dati sanitari»<sup>20</sup>.

Il tema, comunque, ha una portata ancora più vasta e riguarda anche il consenso (o il diniego) del disponente alla possibilità di acquisire immagini del cadavere, nel corso dello svolgimento delle attività alle quali questo è stato destinato. Poiché, infatti, le spoglie mortali sono la rappresentazione concreta dell'immagine dell'individuo – intesa come parte della personalità e dei relativi diritti – deve ritenersi che ogni azione che abbia a oggetto la raffigurazione dell'immagine stessa debba essere preventivamente autorizzata dal soggetto, attraverso l'atto con cui egli dispone del proprio cadavere. In questo modo, dunque, il corpo inanimato si sottrae dall'essere considerato come una cosa di cui ci si possa servire, per acquisire lo *status* di postuma proiezione<sup>21</sup> della personalità del defunto.

La perdurante assenza del predetto regolamento attuativo permette, infine, una riflessione condotta esclusivamente in chiave di auspicio, in relazione a ciò che potrebbe essere il contenuto dell'attività informativa, così come al modo in cui questa dovrebbe essere svolta, affinché l'atto di disposizione sia frutto di un volere pienamente edotto. In questo senso, sarebbe bene distinguere tra i ragguagli di ordine generico diretti a informare i cittadini circa l'opportunità di destinare il proprio cadavere alla scienza e alla formazione dei medici e quelli, dall'oggetto più specifico, rivolti a coloro i quali fossero concretamente intenzionati a disporre in tal senso. Se in ordine ai primi non vi è molto da dire – dato che essi si risolvono in una mera attività di promozione e di sensibilizzazione verso la cultura del dono di sé per il beneficio collettivo, in qualche modo simile a quanto già avviene in materia di donazione degli organi per i trapianti terapeutici – potrebbe essere utile qualche osservazione in merito alle informazioni dettagliate che dovrebbero essere rese al potenziale disponente, in modo da riuscire nell'intento di ottenerne un consenso perfettamente cosciente delle future conseguenze.

Sul punto, tuttavia, occorre svolgere una notazione preliminare che riguarda quella che potrebbe essere una lacuna della legge e che trae spunto dalla prassi olandese – sviluppatasi in seguito all'adozione del *Wet op de Lijkbezorging* (legge sui servizi funebri) del 1991<sup>22</sup> – secondo la quale chi intende destinare le proprie spoglie alla ricerca o alla didattica individua il centro che beneficerà del lascito, prendendo con esso contatti diretti<sup>23</sup>. Una procedura di tal genere comporta l'innegabile vantaggio dovuto al fatto che al disponente, attraverso l'interazione con l'istituto prescelto, è garantita la conoscenza dell'uso che verrà fatto del suo cadavere, in modo che la decisione sia frutto di una volontà il cui processo di formazione non è inficiato da alcuna incertezza dovuta a una carenza informativa.

<sup>20</sup> B. M. RIEDERER et al., *op. cit.*, 15.

<sup>21</sup> Cfr. F. GAZZONI, *op. cit.*, 1780.

<sup>22</sup> <https://wetten.overheid.nl/BWBR0005009/2014-02-15>

<sup>23</sup> Cfr. B. M. RIEDERER et al., *The legal and ethical framework governing Body Donation in Europe. 1<sup>st</sup> update on current practice*, in *Eur. J. Anat.*, 16/2012, 9.

A ben vedere, non sembra esistere alcun valido motivo per il quale, anche in Italia, una persona non possa scegliere l'ente destinatario del proprio atto altruistico decidendo, ad esempio, se privilegiare i fini didattici o di ricerca<sup>24</sup> e, nell'ambito di quest'ultima, gli studi rivolti a uno specifico settore, nel pieno rispetto dell'autodeterminazione del singolo. La stessa legge n. 10/2020 non proibisce esplicitamente che ciò avvenga, dato che nulla è detto in merito al possibile contenuto dell'atto di disposizione che, dunque, potrebbe ben includere – oltre alla manifestazione di consenso e alla nomina del fiduciario – anche l'indicazione dell'ente beneficiario. Lo stesso art. 5, comma 2 (il quale prescrive il tempestivo aggiornamento dell'elenco dei centri di riferimento, «in modo da consentire al medico che accerta il decesso l'individuazione del centro di riferimento competente per territorio») potrebbe essere interpretato attribuendo all'azione del medico un carattere residuale, nel senso che il compito di identificare l'istituto di formazione o di ricerca al quale assegnare il corpo dovrebbe esser svolto soltanto in assenza di una preventiva indicazione fatta dal disponente.

In senso contrario alla lettura adesso proposta, una possibile giustificazione teorica al divieto di manifestare una preferenza in merito al futuro utilizzo della propria salma<sup>25</sup> potrebbe essere ricavata, in via analogica, attraverso il confronto con la disciplina sui prelievi di organi *ex mortuo* da destinare ai trapianti. Come è stato osservato,

«le dichiarazioni da cui emerge la volontà di disporre dei propri organi non possono in alcun modo essere condizionate alle cure di determinati soggetti individuati dal disponente, in quanto ciò sarebbe contrario ai principi fondamentali del nostro ordinamento: gli atti di disposizione devono essere incondizionati e la decisione in merito alla concreta destinazione dell'organo o del tessuto compete esclusivamente ai professionisti medici, a seguito della morte del disponente. È evidente che analoghi principi dovranno valere anche nella materia *de qua*: non si potrà disporre del proprio cadavere – o di parte di esso – condizionando la propria volontà all'utilizzo in determinati settori o da parte di determinati istituti indicati dal disponente»<sup>26</sup>.

La dedotta correlazione tra le due fattispecie, tuttavia, non regge a un'analisi critica condotta evidenziando la completa difformità dei presupposti logici ad esse sottostanti. Con riferimento alla normativa in materia di trapianti, infatti, la giustificazione dell'impossibilità di designare, da parte del benefattore, il beneficiario di quanto sarà espantato dalle proprie spoglie mortali è di duplice ordine. In primo luogo, esiste una ragione tecnico-sanitaria – ovviamente insuperabile – per la quale l'effettiva assegnazione degli organi prelevati è subordinata alla compatibilità biologica tra donante e donatario, in mancanza della quale non potrebbe essere effettuato alcun trapianto. Se anche, allora, si ammettesse la devoluzione *in certam personam*, l'innesto effettivo sarebbe sempre condizionato al nulla osta del personale medico, una volta compiute le analisi volte all'accertamento della predetta conciliabilità istologica tra i soggetti coinvolti. La seconda motivazione ostativa è, invece, di ordine etico: premessa,

<sup>24</sup> La possibilità del disponente di scegliere il futuro utilizzo della propria salma è stata ammessa anche dal Comitato Nazionale di Bioetica (*Parere del 19/4/2013, cit.*, p. 11), secondo il quale «l'atto della donazione potrebbe prevedere la destinazione dello studio del corpo o ai fini della ricerca o a quelli didattici o a entrambi».

<sup>25</sup> Secondo M. GHIONE, *op. cit.*, 471, «dalla lettura organica delle disposizioni citate, emerge che il legislatore, nel disciplinare l'iter di assegnazione dei corpi ai CdR, abbia voluto [...] evitare [...] che si possa condizionare la manifestazione di consenso all'utilizzo del cadavere presso un centro di riferimento individuato dal disponente oppure scelto all'interno di una categoria di centri individuata dal medesimo».

<sup>26</sup> M. GHIONE, *op. cit.*, 461.

infatti, la libera revocabilità della disposizione che assegna una parte anatomica a un determinato soggetto affinché quest'ultimo ne tragga vantaggio per la sua salute (ferma rimanendo, naturalmente, la necessità della compatibilità che eviti il rigetto), «la designazione di un beneficiario – oltre a determinare un poco umanistico e dignitoso conflitto di interessi quanto alla sopravvivenza del disponente – esporrebbe il designato, in modo *continuativo*, ad una posizione di potenziale sudditanza»<sup>27</sup>. Nessuna delle due obiezioni, a ben vedere, può essere riferita al lascito del proprio cadavere per fini di ricerca o didattici, atteso che la scelta del centro di riferimento non è subordinata ad alcun requisito di compatibilità biologica – come avviene per gli organi da trapiantare – né l'eventualità di un possibile ripensamento del disponente esporrebbe l'ente beneficiario alla medesima delusione cui andrebbe incontro chi, a causa del mutato avviso del promittente donatore, vedrebbe frustrata la speranza di risolvere o attenuare la sua patologia.

A queste semplici considerazioni – tanto ovvie da apparire quasi banali – se ne aggiunge un'altra, relativa al differente peso (di cui si è detto sopra) che hanno la solidarietà e l'autodeterminazione nelle due normative a confronto. Il riferimento è alla circostanza per cui, nel caso di destinazione di organi o tessuti al trapianto, «la capacità di scelta del donante è limitata al solo assenso informato, non essendogli concesso né di modificare la destinazione del bene, né di decidere lo scopo altruistico della disposizione. La distribuzione paritaria di “risorse scarse” postula che l'indirizzo solidaristico si traduca da mero interesse privato a interesse pubblico [...]. In tal modo, il peso benefico della solidarietà viene distribuito sull'intera comunità e non indirizzato verso specifici soggetti»<sup>28</sup>. Nella differente ipotesi in cui il corpo sia destinato, dopo la morte del disponente, al compimento di attività mediche di natura scientifica o didattica, l'inesistenza di un beneficio diretto e immediato in favore degli infermi comporta l'affievolirsi della necessità che l'allocazione delle spoglie avvenga attraverso criteri distributivi fondati su ragioni di urgenza o di uniformità, per assecondare i quali sarebbe giustificato prescindere dai desideri del disponente. La conseguenza, allora, è che la diminuita portata del principio di solidarietà lascia emergere la prioritaria rilevanza dell'autodeterminazione, con la possibilità riconosciuta al disponente stesso di destinare il proprio cadavere a un centro di riferimento specifico, oppure scelto all'interno di una categoria di enti determinata dal soggetto medesimo. In questo modo, il risalto dato alla volontà individuale potrebbe fungere anche da stimolo alla disposizione del corpo, posto che un soggetto sarebbe di gran lunga più incentivato a decidere in tal senso se gli fosse lasciata la facoltà sia di scegliere in ordine all'uso didattico o di ricerca che di esso sarà fatto, sia di beneficiare un centro di riferimento nei confronti del quale avverte – per le ragioni più varie come, ad esempio, un sentimento di riconoscenza – una particolare affezione. Con il risultato affatto trascurabile, di cui si diceva prima, di permettere un'interazione tra il disponente e l'ente, in modo che quest'ultimo possa fornire al primo ogni informazione – anche nel dettaglio, ove richiesto – in merito all'impiego che, successivamente alla morte, sarà fatto del suo corpo.

Le questioni alle quali si è adesso accennato dimostrano, ancora una volta, come la legge n. 10/2020 abbia mancato l'obiettivo di apprestare una tutela idonea all'effettivo – e, soprattutto, completo – esercizio dell'autodeterminazione di chi voglia lasciare il proprio corpo alle attività mediche di ricerca e formazione, rimanendo vaghi e indistinti alcuni profili che la disciplina normativa avrebbe dovuto,

<sup>27</sup> D. CARUSI, *op. cit.*, 1128.

<sup>28</sup> M. CICORIA, *La l. n° 167 del 2012: ancora sul dono*, in *Giust. Civ.*, 2013, II, 467.

invece, prendere in debita considerazione esaltando il ruolo della volontà del disponente, estendendo la portata sino a ricomprendere nel suo dominio ogni aspetto in qualche modo attinente alla personalità individuale.

#### 4. La possibilità di limitare solo ad alcune parti del corpo la destinazione allo studio, alla formazione e alla ricerca

La legge in commento, come si è già osservato poco sopra, sembra essere rimasta a metà del guado in vista di una piena ed effettiva valorizzazione dell'autodeterminazione del disponente circa la destinazione del proprio cadavere. Se, infatti, l'importanza di un volere informato, in ordine alla sua portata e alle relative conseguenze, emerge nitida dalle modalità espressive del consenso richieste dall'art. 3 (atto pubblico o scrittura privata autenticata o consegnata all'ufficio di stato civile, senza che il consenso stesso possa essere ricavato in via presuntiva), la caratura del ruolo della volontà dell'individuo rimane offuscata tra le nebbie del non detto. La ragione di queste incertezze potrebbe essere dovuta al fatto che «la disciplina contenuta nella l. n. 10/20 può, in termini generali, definirsi composita, nel senso che è portatrice di alcune regole sue proprie ma è anche debitrice di regole di provenienza altrà»<sup>29</sup>; con la conseguenza che in essa trova spazio la rilevanza dell'autodeterminazione a fondamento della legge n. 219/2017 in tema di disposizioni anticipate di trattamento ma, anche, quello spiccato principio solidaristico di cui è impregnata la legge n. 91/1999 in materia di prelievi e di trapianti d'organi.

In questo modo, allora, potrebbe essere spiegata la mancata previsione – così come, pure, nella normativa in tema di donazione di organi e tessuti – della possibilità di circoscrivere l'atto di disposizione del proprio corpo in modo da limitare la ricerca o la dissezione solo ad alcune porzioni di esso<sup>30</sup>. La necessità di assicurarsi il maggior numero possibile di parti anatomiche da innestare in soggetti infermi, così come di disporre in quantità di cadaveri da studiare, infatti, potrebbe avere indotto il legislatore – in entrambe le fattispecie regolamentate – a tacere in ordine alla facoltà per il donatore di scegliere e selezionare quali frazioni di sé destinare all'altrui beneficio (diretto, mediante il trapianto; indiretto, attraverso le attività di ricerca e di formazione). Se così fosse, tuttavia, il lodevole obiettivo sarebbe perseguito – di nuovo in entrambi i casi – in maniera errata, con il rischio di ottenere un risultato opposto a quello voluto. A questo proposito, è bene richiamare una decisione del Tribunale di Firenze<sup>31</sup> che bene illustra la questione posta. I congiunti di una potenziale donatrice, informati del fatto che essi avrebbero potuto opporsi all'espianto degli organi della persona cara, specificarono – in maniera ben evidente e per iscritto – che la volontà ostativa all'espianto era riferita esclusivamente al prelievo della cute consentendo, con la loro mancata obiezione, l'ablazione delle altre parti del corpo da destinare al trapianto; i sanitari incaricati dell'operazione, tuttavia, non tennero conto delle indicazioni fornite dai familiari e prelevarono dal cadavere anche il tessuto epidermico. L'operato dei medici, poco rispettoso dell'altrui volere, diede luogo a una controversia, nel corso della quale fu dibattuto se sia ammissibile una opposizione parziale all'espianto di organi e tessuti. Il Tribunale fiorentino ha compiuto una

<sup>29</sup> G. DI ROSA, *op. cit.*, 851.

<sup>30</sup> In questo senso si era pure espresso il Comitato Nazionale di Bioetica nel suo *Parere* del 19/4/2013, *cit.*, p. 11.

<sup>31</sup> Trib. Firenze 25/2/2015, n. 630.

interpretazione letterale e, insieme, teleologica dell'art. 23 della l. n. 91/1999, rispettivamente rilevando come la norma non vieta una eventuale opposizione parziale al prelievo e, del pari, come sia contrario alla finalità specifica della legge (cioè, il favorire il maggior numero possibile di trapianti) impedire un espianto circoscritto ad alcuni organi o tessuti, a tutto discapito della possibilità di prelevare quelle parti del corpo non oggetto di opposizione. L'eventuale divieto di rifiuto parziale al prelievo, nelle parole del Tribunale, «finirebbe, non solo per ledere l'interesse della comunità, ma anche per comprimere e limitare la volontà degli aspiranti donatori, che si vedrebbero costretti a rinunciare a donare per il sol fatto di non voler donare un dato organo o tessuto». Identiche considerazioni potrebbero essere svolte con riferimento alla destinazione del corpo a finalità di studio e di formazione, in ordine alla quale

«non va sottovalutato che potrebbe verificarsi una scarsa disponibilità a donare alla ricerca il proprio corpo, a causa della resistenza psicologica a immaginare che alcune parti, ad esempio il viso, avvertite come particolarmente significative per la valenza simbolica, identitaria e relazionale che queste rappresentano per il soggetto, possano diventare oggetto di dissezione e alterare considerevolmente l'aspetto del cadavere. Negare quindi la possibilità di limitare la ricerca e la dissezione ad alcune parti del corpo potrebbe apparire come poco rispettoso della volontà di alcuni potenziali donatori, oltre che incidere considerevolmente sul numero delle donazioni»<sup>32</sup>.

In definitiva, allora, il silenzio del legislatore sul punto deve necessariamente essere interpretato, in chiave finalistica, come assenza di un divieto espresso – e, quindi, come implicita autorizzazione – a stabilire un uso parziale delle proprie spoglie, ben potendosi ammettere un atto di disposizione che, in ossequio al principio di autodeterminazione, si adatti all'effettivo volere del soggetto invece che rimanere appiattito, in maniera poco proficua, sull'alternativa secca tra la concessione integrale del cadavere ovvero nessuna concessione.

## 5. La persona di fiducia del disponente

Un nodo critico della legge in commento è senz'altro quello che riguarda la figura del fiduciario che, a norma del secondo comma dell'art. 3, è indicato dal disponente nella dichiarazione con la quale destina il proprio corpo alle attività di ricerca e di formazione.

La principale difficoltà interpretativa inerente a questo ufficio nasce dal compito che gli è riservato dalla legge stessa e che sembra consistere, esclusivamente, nell'onere di comunicare l'esistenza di un atto di disposizione del cadavere al medico che accerta il decesso, affinché quest'ultimo, a sua volta, possa procedere all'individuazione del centro di riferimento competente per territorio, che si farà carico di prelevare la salma. Potrebbe dirsi, allora, che la «assai scarna funzione (meramente notiziale) appare indice di un altrettanto residuale ruolo, riducendosi sostanzialmente, almeno per come risulta normativamente configurato, a un *nuncius*»<sup>33</sup>. La questione merita un approfondimento, per condurre il quale è bene partire da una coppia di precisazioni preliminari. La prima consiste nella necessità di comprendere se la nomina del fiduciario sia obbligatoria – e, come tale, indispensabile ai fini dell'efficacia stessa dell'atto di disposizione del cadavere – ovvero soltanto facoltativa. Come è stato

<sup>32</sup> Comitato Nazionale di Bioetica, *Parere del 19/4/2013, cit.*, p. 11.

<sup>33</sup> G. DI ROSA, *op. cit.*, 865.

osservato, infatti, se «nel caso di disposizioni anticipate di trattamento redatte ai sensi della l. n. 219 del 2017 la nomina del fiduciario è meramente eventuale, nel caso che ci riguarda la stessa è, al contrario, obbligatoria»<sup>34</sup>. L'affermazione, tuttavia, non pare potersi condividere. Dal confronto letterale delle disposizioni richiamate (art. 4 cpv. l. n. 219/2017 e art. 3, comma 2, l. n. 10/2020) non emerge, infatti, alcuna differenza che possa lasciar concludere nel senso appena sopra indicato, dato che entrambe le norme testualmente recitano che il disponente – sia nel caso di d.a.t., sia nell'ipotesi di destinazione del proprio corpo allo studio e alla ricerca – «indica una persona di sua fiducia». L'unica difformità consiste nel fatto che la legge del 2017 prevede (art. 4, comma 4) le conseguenze di una mancata nomina, mentre quella del 2020 tace sul punto: il che, obiettivamente, è troppo poco per potersi affermare che esiste una diversa disciplina circa l'obbligatorietà o, al contrario, la discrezionalità dell'indicazione del fiduciario<sup>35</sup>. Senza considerare, infine, che nell'ipotesi di successiva revoca dell'incarico non è previsto alcun obbligo di sostituzione con un diverso soggetto (art. 3, comma 4, l. n. 10/2020).

La seconda notazione riguarda le modalità di accettazione dell'ufficio da parte del soggetto designato, in ordine alle quali esiste una evidente differenza tra quanto stabilito dalla legge in merito, rispettivamente, alle disposizioni anticipate di trattamento e all'assegnazione delle proprie spoglie alla scienza. Nel primo caso, infatti, il fiduciario può assumere l'incarico sia attraverso la sottoscrizione del documento che contiene le d.a.t., sia con atto successivo; nella seconda fattispecie, invece, l'accettazione «avviene attraverso la sottoscrizione della dichiarazione di consenso»<sup>36</sup>, senza che sia prevista la possibilità di un susseguente intervento adesivo. Questo vincolo potrebbe «influire – limitandola – sulla libera determinazione del disponente, il quale dovrà scegliere un fiduciario che, in concreto, possa essere fisicamente presente al momento della manifestazione del suo consenso, per sottoscriverne il relativo atto»<sup>37</sup>, in palese contraddizione con l'obiettivo proprio della legge che consiste, invece, nell'agevolare la destinazione del corpo umano alla ricerca scientifica o all'attività di formazione dei medici, senza che a ciò siano frapposti ostacoli non essenziali. Ciò posto, allora, sembra più che opportuna una interpretazione finalistica – invece che sterilmente avvinta al dato letterale – della norma, in modo che possa essere considerata valida una accettazione del fiduciario intervenuta successivamente alla redazione dell'atto di disposizione e, come nel caso delle d.a.t., allegata a questo.

Una volta esaminate le questioni – preliminari, nella concatenazione del ragionamento – che attengono alla nomina e all'accettazione della persona di fiducia del disponente, è possibile tornare all'interrogativo principale che riguarda, come si è detto, le funzioni che la legge assegna all'ufficio in questione. La disposizione, sul punto, prevede che il compito del fiduciario consiste nel dover comunicare al medico che accerta il decesso l'esistenza di una dichiarazione di lascito del corpo, supponendo che il fiduciario stesso abbia tempestiva conoscenza della morte (o, addirittura, sia presente al momento

<sup>34</sup> L. ATZENI, *op. cit.*, 64.

<sup>35</sup> In ordine alla non obbligatorietà della nomina del fiduciario concordano G. DI ROSA (*op. cit.*, 864) e M. GHIONE (*op. cit.*, 466).

<sup>36</sup> Art. 3, comma 3, L. n. 10/2020.

<sup>37</sup> M. GHIONE (*op. cit.*, 467). La vicenda sarebbe ancor più complicata da gestire nell'ipotesi in cui il disponente decida di nominare, oltre al fiduciario, anche un suo sostituto: in questo caso, infatti, occorrerebbe la simultanea presenza di ben due soggetti, entrambi chiamati ad accettare la rispettiva nomina contestualmente alla redazione dell'atto di disposizione.

del trapasso). Nell'ipotesi in cui ciò non fosse – data l'evidente necessità di provvedere in tempi brevissimi alla presa in carico della salma da parte del centro destinatario di essa – dovrebbe essere il medico stesso a controllare se esiste un atto di disposizione del corpo, attraverso la consultazione telematica della banca dati nella quale sono registrate sia le d.a.t. che le dichiarazioni di destinazione del cadavere alla ricerca o alla didattica (art. 3, comma 1, l. n. 10/2020): con la conseguenza di rendere del tutto superflua l'esistenza stessa del fiduciario rimasto inerte o che, per varie ragioni, ha tardato nell'assolvere il suo dovere informativo. In sintesi, dunque, secondo lo schema ricavabile dalla lettera della legge, l'opera della persona di fiducia del disponente servirebbe soltanto a sollevare il medico dall'onere di compulsare il registro informatico istituito presso il Ministero della salute, con un evidente sovraccarico di adempimenti (la nomina del fiduciario e dell'eventuale sostituto in seno all'atto di disposizione; la loro accettazione per iscritto; la consegna a costoro di copia dell'atto di disposizione; l'eventuale revoca dell'accettazione, di nuovo con atto scritto, comunicato al disponente; la possibile revoca dell'incarico disposta nelle stesse forme della nomina) del tutto sproporzionati rispetto al contenuto, parecchio circoscritto, dell'ufficio.

La ragione di una siffatta apparente incongruenza della norma che riguarda il fiduciario risiede ancora una volta, con ogni probabilità, nella commistione – presente all'interno della l. n. 10/2020 – tra i principi e le finalità propri della normativa sui trapianti d'organo (l. n. 91/1999) e quelli di cui alla legge sulle disposizioni anticipate di trattamento (l. n. 219/2017): commistione, questa, che rischia di trasformarsi in una improduttiva confusione tra concetti diversi. Il riferimento, in particolare, è alla tensione che sta alla base del rapporto tra la necessità di ottenere il maggior numero possibile di corpi (o di parti trapiantabili di esso) da destinare al beneficio collettivo – anche a scapito di un rispetto attento e accurato dell'autodeterminazione del potenziale donatore – e la tutela della volontà individuale in relazione alle decisioni sul proprio sé fisico. In questo modo, allora, potrebbe spiegarsi il non aver assegnato al fiduciario alcun ruolo diverso da quello, di dubbia utilità, di mero strumento di comunicazione di una notizia (l'esistenza dell'atto di disposizione) già ricavabile *aliunde*; nel sottinteso propendere della legge del 2020 verso la disciplina sui trapianti, infatti, gli effetti della volontà del disponente si spiegano e si esauriscono con la dichiarazione di consenso all'utilizzo del proprio corpo *post mortem*, senza che vi sia necessità alcuna di una successiva interazione tra il centro beneficiario della salma e chi, dietro espresso incarico di questi, rappresenti il disponente stesso.

Questo modo di procedere del legislatore, tuttavia, non è soddisfacente, in quanto è cosa ben diversa un organo o un tessuto da trapiantare rispetto all'intero cadavere di una persona. Se, infatti, nel primo caso il volere del donatore, ricavabile anche per implicito<sup>38</sup>, è limitato a un mero assenso al prelievo, lo stesso non può dirsi quando il dono di sé riguardi la salma nella sua interezza, dato che essa – al contrario di una sua singola parte – costituisce l'elemento materiale che rappresenta la personalità dell'individuo nella sua proiezione postuma. Tale circostanza implica, quindi, l'opportunità di prevedere l'esistenza di un soggetto che possa intervenire quale custode e garante della volontà del defunto che lo nominò, in modo da controllare – ed eventualmente adoperarsi – che sia rispettato e attuato quanto disposto dal defunto medesimo in merito all'uso del proprio corpo da parte dell'ente di ricerca o di formazione destinatario del lascito.

<sup>38</sup> Sulla natura, sulle caratteristiche e sulle modalità espressive del consenso al prelievo degli organi ci si permette, di nuovo, di rinviare a G. GIAIMO, *op. cit.*, 218 ss.

L'esigenza di salvaguardare l'autodeterminazione del disponente in ordine alle proprie spoglie mortali (correttamente intese quale entità materiale espressiva, anche dopo la morte, della dimensione identitaria della persona) dev'essere stata senz'altro avvertita dall'artefice della legge n. 10/2020: in essa, infatti, è prevista e disciplinata la figura del fiduciario già presente in una normativa – quella sulle d.a.t. – che ha la sua cifra caratteristica nella tutela della volontà individuale, ottenuta anche attraverso l'opera di quel soggetto chiamato a far rispettare il volere del suo dante causa, quando questi sia divenuto incapace di provvedere da sé. In conclusione, allora, la già rilevata profondissima differenza che separa la donazione degli organi e dei tessuti dalla destinazione del corpo alle attività di ricerca o di formazione rende necessario interpretare la funzione e i compiti della persona di fiducia del disponente attraverso la chiave di lettura fornita dalla legge n. 219/2017; in caso contrario, infatti, se la norma dovesse essere applicata soltanto secondo il suo significato letterale, la figura del fiduciario – come si è visto – sarebbe fundamentalmente priva di qualsiasi utilità<sup>39</sup>.

Un ulteriore argomento che gioca a favore della ricostruzione ermeneutica appena suggerita risiede nella

«richiesta sussistenza della maggiore età e della capacità di intendere e di volere in capo al fiduciario (e all'eventuale sostituto) (art. 3, comma 3, l. n. 10/20). Al riguardo, più specificamente, non potrebbe escludersi a priori che il fiduciario debba operare a tutela del disponente per farne eventualmente valere le ragioni, nel caso in cui ad esempio la volontà destinataria non venisse attuata nelle forme *ex lege* previste da parte dei soggetti competenti o in ipotesi di violazione da parte di questi ultimi di specifici obblighi sugli stessi incumbenti per espressa previsione normativa»<sup>40</sup>.

In questo modo, allora, sembra potersi ricondurre a una sorta di unità concettuale ogni considerazione, svolta in precedenza, a riguardo della possibilità per il disponente di manifestare una volontà diversa e ulteriore rispetto a quella sottostante alla semplice dichiarazione di consenso all'utilizzo del proprio cadavere. Il riferimento, in particolare, è a quanto si è detto in ordine alla facoltà del soggetto di scegliere l'ente al quale destinare le proprie spoglie, anche in modo da indirizzare queste a uno specifico uso (scientifico o didattico); all'eventuale divieto, posto dal disponente, di acquisire immagini del cadavere; all'opportunità di limitare il lascito, con la previsione che le attività di studio o di ricerca siano

<sup>39</sup> L. Atzeni ritiene che le funzioni e il ruolo del fiduciario come tratteggiati nella legge n. 219/2017 non possano essere prese a riferimento per interpretare l'art. 3 della l. n. 10/2020. Come è stato argomentato, «Se, infatti, nel primo caso, può verificarsi una discrepanza tra la situazione di fatto realmente verificata e i presupposti indicati dallo stesso redattore delle disposizioni e può quindi rivelarsi di fondamentale rilevanza l'interlocuzione del fiduciario con il medico, nel secondo caso non si ritiene che possa verificarsi una tale situazione. Si ritiene, infatti, che il consenso alla disposizione del proprio corpo o di parti di esso in seguito alla morte, espresso dal soggetto in vita in piena capacità di intendere e di volere e in qualunque tempo revocabile, non sia soggetto ad interpretazione né da parte del medico, né da parte del fiduciario. Dalle considerazioni che precedono sembra, dunque, che, nel caso di specie, la figura del fiduciario assuma un rilievo fondamentale unicamente nel caso in cui egli stesso sia a conoscenza della morte del disponente e il medico curante non acceda, non possa avere accesso alla banca dati oppure quest'ultima non sia stata correttamente aggiornata con le ultime volontà del defunto. Assume un ruolo, dunque, di chiusura del sistema, di garanzia ultima del rispetto delle volontà del defunto». Il rilievo che assume – anche nell'ipotesi di destinazione del corpo a fini di studio o di formazione – l'autodeterminazione del disponente non consente di aderire a una siffatta interpretazione, per le ragioni meglio spiegate nel corpo del testo.

<sup>40</sup> G. DI ROSA, *op. cit.*, 866.

svolte esclusivamente su alcune parti della salma. In tutti questi casi, infatti, soltanto un fiduciario dotato di un effettivo potere di intervento potrebbe garantire il rispetto delle determinazioni del disponente: non, certo, un soggetto il cui unico compito consiste nel dare notizia dell'esistenza di un atto di disposizione del corpo, di cui si potrebbe aver contezza mediante un semplice accesso telematico. Una volta definito il potenziale contenuto dell'ufficio, è bene volgere l'attenzione all'inquadramento sistematico della figura del fiduciario. In questo senso, potrebbe essere tentato un accostamento con l'istituto dell'esecutore testamentario che, a norma dell'art. 703 c.c., ha il compito di provvedere a che «siano esattamente eseguite le disposizioni di ultima volontà del defunto». In entrambi i casi, infatti, un soggetto riceve l'incarico di curare gli interessi del nominante nei rapporti con i terzi, per un momento in cui il nominante stesso non avrà più la possibilità di adoperarsi in prima persona. Posto, allora, che i due uffici sono del tutto assimilabili – sia in relazione alle necessità che questi sono indirizzati a soddisfare, sia in ordine alle funzioni svolte dagli incaricati – occorre indagare circa il fondamento del potere rappresentativo del fiduciario, prendendo utile spunto dall'istituzione dell'esecutore testamentario. Sulla questione, è opportuno richiamare quanto sostenuto dal Criscuoli, secondo il quale la costituzione dell'incarico «è un “supereffetto” dovuto al combinarsi dell'effetto proprio della disposizione testamentaria di nomina con quello proprio della accettazione del designato»<sup>41</sup>. La designazione ha, dunque, una valenza programmatica che acquista concretezza esclusivamente attraverso il suo combinarsi con il consenso dell'incaricato, inteso quale co-elemento della fattispecie costitutiva del suo ufficio: ne discende, allora, che è possibile ravvisare nell'istituzione di esecutore testamentario

«“un mandato testamentario *post mortem*”, in cui vi è, non già un (impossibile) accordo di volontà come nel proibito “mandato contrattuale *post mortem*”, sibbene, come si è detto, un collegamento tra la disposizione di nomina e l'atto di adesione, aventi ciascuno natura e rilevanza giuridica autonoma, anche se finalisticamente e funzionalmente destinati a coordinarsi»<sup>42</sup>.

Le considerazioni adesso svolte in merito al fondamento del potere gestorio dell'esecutore testamentario paiono perfettamente sovrapponibili a quanto disposto dall'art. 3 della legge n. 10/2020, che disciplina la designazione del fiduciario. Anche in quest'ultima ipotesi, infatti, a presupposto dello svolgimento dell'incarico stanno la nomina effettuata dal designante all'interno della dichiarazione di consenso all'uso del proprio cadavere e la corrispondente accettazione del designato, realizzata con la sua sottoscrizione apposta al documento. Il combinarsi delle due volontà comporta, quindi, la corretta costituzione dell'ufficio, attraverso un rapporto di mandato che viene a esistere nel momento in cui le volontà stesse si fondono, ma i cui effetti sono destinati a prodursi soltanto in seguito alla morte del disponente. Una siffatta conclusione conduce, allora, ad affermare l'applicabilità, in via analogica, della disciplina codicistica relativa all'esecutore testamentario all'istituzione del fiduciario, con un richiamo particolare a quelle norme che non sono peculiari della materia successoria<sup>43</sup> e che, per tale ragione,

<sup>41</sup> G. CRISCUOLI, *Il testamento. Norme e casi*, Padova, 1991, 493.

<sup>42</sup> G. CRISCUOLI, *op. cit.*, 494.

<sup>43</sup> Il rimando è, ad esempio, agli artt. 705, 706, 707, 708 e 709 c.c., i quali sono connotati da riferimenti alla materia successoria che li rendono punto compatibili con il tema della disposizione del proprio corpo a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica.

possono costituire un utile riferimento per l'interpretazione di quanto disposto dalla legge n. 10/2020<sup>44</sup>.

## 6. La disposizione del corpo del minore di età

Prima di tracciare una riflessione conclusiva, rimane da compiere qualche accenno all'utilizzo *post mortem* del corpo dei minori d'età. Sul punto, la legge n. 10/2020 – ricalcando, di fatto, quanto stabilito dall'art. 4, comma 3, della l. n. 91/1999 in tema di donazione degli organi da prelevare da soggetti minorenni – statuisce che il consenso che autorizza la destinazione delle spoglie alla ricerca o alla formazione deve essere manifestato da entrambi i genitori esercenti la relativa responsabilità, ovvero dai tutori o dagli affidatari, nelle forme dell'atto pubblico ovvero della scrittura privata autenticata o consegnata all'ufficio di stato civile.

La sensazione (in verità, poco piacevole) che si ricava dall'analisi letterale del testo normativo è che il legislatore abbia confuso il ruolo dei genitori in ordine alle decisioni in merito agli interessi patrimoniali della prole (la cui cura è senz'altro a essi devoluta), con quelle che – avendo a oggetto il corpo dei figli – riguardano lo svolgersi della loro stessa personalità e, per tal ragione, attengono all'esercizio di quei diritti personalissimi dell'individuo nel quale, invece, non ci si può sostituire. In altre parole, è come se fosse stato attribuito ai genitori il potere di disporre in autonomia del cadavere della prole defunta, anche in presenza di un eventuale diverso intendimento del minore, per ipotesi contrario alla destinazione delle proprie spoglie alla didattica o alla ricerca: con la conseguenza che ci si troverebbe innanzi a un diritto proprio degli ascendenti sulle spoglie mortali dei figli minorenni, il cui contenuto richiama molto da presso il vetusto concetto di "potestà" anziché quello di "responsabilità" genitoriale. Ancora una volta, allora, è necessario svolgere un'interpretazione della norma che, oltrepassando i limiti della lettera, permetta di inserirla nel più generale (e attuale) contesto ordinamentale «di progressiva valorizzazione del minore di età in quanto persona, in un rinnovato rapporto tra genitori e figli in chiave paidocentrica»<sup>45</sup>. In questo senso, l'assenso all'utilizzo *post mortem* del corpo del minorenne potrebbe essere inteso come un modo di rendere nota una decisione riferibile a quest'ultimo – che, *ratione ætatis*, non ha la possibilità di esprimersi personalmente – della quale i genitori si fanno interpreti e latori. In altri termini, si tratta di un volere riconducibile al minore stesso, rispetto al quale i genitori si pongono come semplici messaggeri, ovvero come soggetti in grado di integrarne la volontà, in quanto interpreti privilegiati della sua personalità. Il volere sotteso alla destinazione del corpo di un minorenne alla formazione o alla ricerca non deve essere inteso, allora, come frutto dell'esercizio di un diritto proprio dei genitori sulle spoglie mortali della prole, ma come elemento fondante di una decisione comune alla prole medesima, la cui misura è più o meno ampia in maniera inversamente proporzionale all'età e al grado di discernimento dei figli. Un criterio d'interpretazione siffatto è, dunque, eccentrico rispetto all'idea, ormai definitivamente tramontata, per cui i genitori esercitano una potestà sulla

<sup>44</sup> Considerazioni di identico tenore possono essere svolte in riferimento al fiduciario per la salute di cui alla l. n. 219/2017, dato che la normativa adesso in commento ricalca, soprattutto per l'identità degli scopi perseguiti con l'istituzione della figura del fiduciario, quanto stabilito in tema di disposizioni anticipate di trattamento. Sul punto, si rinvia a G. GIAIMO, *La volontà e il corpo*, Torino, 2019, 30 ss.

<sup>45</sup> G. DI ROSA, *op. cit.*, 861, insieme alla dottrina ivi citata alla nota 46.

prole, anche attraverso l'assunzione di decisioni in loro vece su questioni di natura personalissima; al contempo, invece, è perfettamente coerente con il principio di responsabilità, atteso che l'operato dei genitori non si sostituisce al volere dei figli ma lo integra, in senso uniforme allo svolgersi della loro personalità nelle sue differenti manifestazioni.

Ancora una volta, allora, la legge n. 10/2020 dimostra le sue evidenti insufficienze alle quali occorre rimediare in via di interpretazione, sempre in attesa del regolamento attuativo che, finalmente, ne consentirà l'effettiva applicazione. Ciò che resta, tuttavia, è un sentore di irrisolutezza, dovuto a un legislatore rimasto a metà del guado tra quei provvedimenti che hanno ispirato il suo agire (la normativa in materia di trapianti e quella relativa alle disposizioni anticipate di trattamento) e incapace di prevedere quei semplici accorgimenti che avrebbero potuto condurre a una disciplina capace di ambire a farsi modello per gli altri ordinamenti ma che, invece, ha il gusto insipido delle occasioni non colte.